



FUMUS BONI IURIS Il Blog di Luigi De Valeri

[Home](#) [Profilo](#) [Pubblicazioni](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Diritto](#) » [Il Blog di Luigi De Valeri](#) » [Diritto civile](#) » Dieci anni di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, la giurisprudenza più recente in materia

23 marzo 2011

Dieci anni di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, la giurisprudenza più recente in materia

[Tweet](#)

[Mi piace 9](#)

Si è svolto di recente a Roma un convegno in materia di diritto societario organizzato dall'associazione forense "Agire e Informare" cui ho partecipato come relatore in occasione del decennale dall'entrata in vigore del decreto 231, ecco un estratto del mio intervento.

Con il decreto legislativo 231 del 2001 il legislatore ha disciplinato la *responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche non fornite di personalità giuridica.*

Il decreto 231 ha introdotto il principio della responsabilità penale delle società già applicato in altri stati europei, tra cui Francia, Regno Unito e Svezia, recependo la convenzione O.C.S.E del 17 settembre 1997 sottoscritta anche dall'Italia sulla lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali.

a.s.n. abilitazione scientifica nazionale,
agenzia, art. 2087 codice civile, assemblea,
banca, **Cassazione**, cassazione

La responsabilità definita “*amministrativa*” dal legislatore in realtà ha natura penale e ha origine dalla commissione di reati da parte di persone fisiche da cui sia derivato un profitto per l’ente collettivo.

Si configura quindi una responsabilità da accertarsi in sede di giudizio penale come disposto dall’art. 35 del decreto che prevede l’applicazione all’ente delle disposizioni processuali relative all’imputato in quanto compatibili.

La magistratura penale ha dunque il potere-dovere di verificare la sussistenza di fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente, i cd. reati presupposto tassativamente indicati dal legislatore.

Il giudice è chiamato ad esaminare quale organizzazione interna ha adottato l’ente per ridurre il rischio della commissione dei reati, interessandosi anche delle scelte di politica aziendale dell’imprenditore.

La normativa è finalizzata alla repressione dei reati commessi da soggetti legati a vario titolo all’ente che hanno “*agito nel suo interesse o a suo vantaggio*” come statuisce l’art. 5.

Va ricordato che in base all’art. 8 la responsabilità dell’ente sussiste anche se l’autore del reato non viene individuato o non è imputabile per cui non è plausibile la ricostruzione dottrinale della responsabilità ex decreto 231 come applicazione del principio della *culpa in vigilando* ex art. 2049 c.c. (*i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti*).

Per quanto riguarda i soggetti che possono commettere i reati rilevanti ai fini dell’applicazione del decreto dobbiamo distinguere tra coloro che ricoprono ruoli di vertice nell’azienda da quelli che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di soggetti che occupano posizioni apicali.

Per i reati commessi da coloro che sono ai vertici vige la presunzione di responsabilità anche dell’ente mentre per i secondi l’ente sarà ritenuto responsabile solo se la commissione del reato sia stata resa possibile dal mancato adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza.

Quando l’illecito è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente la volontà di commetterlo da parte dei vertici si ritiene coincidere con le decisioni gestionali dell’azienda che avrebbe in tal caso adottato una linea imprenditoriale finalizzata all’illecito.

Tuttavia questa presunzione è ampiamente mitigata dalla circostanza esimente prevista dall’art. 6 del decreto per cui l’ente può avvalersi della prova liberatoria dimostrando l’efficace applicazione di un valido modello di organizzazione e gestione o la evidente volontà del soggetto in posizione apicale di eluderlo.

Il legislatore ha comunque previsto che, anche qualora si accerti l’elusione fraudolenta da parte dell’amministratore del modello di organizzazione, il profitto del reato, di cui potrebbe giovare la società, venga comunque confiscato.

Una decisione di evidente interesse, emessa dal Tribunale di Milano, VIII sezione, in un procedimento civile in tema di azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. nei confronti dell’amministratore di una società per azioni è la sentenza n. 1774 del 13 febbraio 2008, in un procedimento avente ad oggetto la richiesta di

lavoro, commercio, commissione tributaria, contratto, D.Lgs. 81/08, **datore**, decreto sviluppo, fisco, Garante, GDPR, geometri, idoneità, immobili, imprese, INAIL, **infortunio**, IRAP, jobs act, **lavoratore**, lavoro, mobbing, nomina, nullità, privacy, professionisti, provvigione, recesso, Rent to Buy, **ricorso**, risarcimento, risarcimento danni, **sentenza**, **sicurezza lavoro**, società, società a responsabilità limitata, socio, termine, tribunale, vittime

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#) ▶



[Il pacchetto comprende 3 codici:](#)
[Codice Civile + Codice di](#)
[Procedura Civile + Codice penale](#)
[Codice di Procedura Penale](#)

Editore: **Ipsoa**

€ 92,00 (-20%) € 74,00



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico on line](#)

AA. VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ 250,00 +IVA (-52%) € 118,80 +IVA



[Commentario breve al Codice](#)
[Civile](#)

risarcimento di danni azionata da una S.p.A., anche per prelievi indebiti dalle casse sociali, che aveva patteggiato e dovuto versare una sanzione pecuniaria rilevante, nei confronti del proprio ex presidente del C.d.A. e amministratore delegato, processato per reati di corruzione, turbativa d'asta e truffa il quale aveva patteggiato una condanna a pena detentiva, basandosi sulla circostanza che questi non aveva predisposto un adeguato modello organizzativo e gestorio.

Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda riconoscendo una concorrente responsabilità della società nella produzione del danno derivante anche dall'azione collusoria di altri organi decisionali e di controllo. La prima decisione che ha riconosciuto l'idoneità di un modello organizzativo ad escludere la responsabilità amministrativa di un ente, applicando la causa esimente dell'art. 6 del decreto 231, dichiarando la non punibilità di una società, è la nota sentenza del G.I.P del Tribunale di Milano del 17 novembre 2009 relativa al caso Impregilo che aveva visto imputati il presidente e l'amministratore delegato per il reato di aggio, sanzionato dall'art. 501 C.P. "rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio."

Costoro nel dare informazioni alla stampa assicurando il mercato e "abbellendo" il bilancio avevano eluso le norme di comportamento contenute nel modello organizzativo che prevedeva l'obbligo di dare informazioni complete e veritiere secondo una procedura che affidava agli uffici interni preposti alle valutazioni finanziarie l'elaborazione di comunicati da sottoporre poi all'approvazione dei vertici societari.

In particolare si legge in questa decisione del G.I.P. che "l'ente aveva tempestivamente adottato il modello organizzativo previsto dal decreto 231 nei termini stabiliti e secondo le linee guida indicate da Confindustria ... il modello è stato adottato prima della commissione degli illeciti contestati agli imputati ... nel giudicare la responsabilità della società, per non cadere in una sorta di responsabilità oggettiva occorre verificare l'efficacia del modello con valutazione ex ante e non ex post rispetto agli illeciti commessi dagli amministratori ... non avrebbe senso ritenere inefficace un modello organizzativo per il solo fatto che siano stati commessi degli illeciti da parte dei vertici dell'ente in quanto ciò comporterebbe l'inapplicabilità della norma prevista dall'art. 6."

Quindi il G.I.P. di Milano ha ritenuto che i comportamenti illeciti non erano frutto di un errato modello organizzativo ma erano da addebitare ai vertici societari che lo avevano eluso, dichiarando la non punibilità dell'ente.

Passando alla più recente giurisprudenza tre decisioni della Cassazione, II e VI sezione penale, rivestono una evidente rilevanza per gli addetti al settore.

La prima sentenza, Cassazione, VI sezione penale, 31 maggio 2010 n. 20560, è relativa ad un procedimento avviato presso il tribunale di Potenza nei confronti di una società in nome collettivo derivante da un'accusa di corruzione, reato per cui era imputato l'amministratore unico in relazione all'aggiudicazione di un appalto indetto da un pubblico concessionario.



Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 320,00~~ (-38%) € 200,00



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsoa**

~~€ 480,00~~ (-25%) € 360,00



[Ricorso civile per cassazione](#)

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 49,00~~ (-20%) € 39,00



NOVITA'

[Agenda legale 2021](#)

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2020

Versione carta

~~€ 55,00~~ (-15%) € 46,75

Il G.I.P. aveva nominato ai sensi dell'art. 45 terzo comma del decreto 231 un commissario giudiziale per la durata di un anno in luogo di una misura cautelare interdittiva in quanto sussistevano gravi indizi in ordine alla responsabilità della società per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 del decreto 231 che prevede i reati di concussione e corruzione.

Il Tribunale aveva ritenuto sussistere i gravi indizi sia in relazione al reato presupposto sia con riferimento agli altri elementi dell'illecito amministrativo escludendo che il modello organizzativo adottato dalla società, comunque successivo alla commissione del reato, fosse idoneo ad evitare la reiterazione degli illeciti.

La società proponeva ricorso per Cassazione adducendo tra l'altro il difetto delle esigenze cautelari. I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che l'art. 45 richiede l'esistenza di un concreto pericolo di commissione di analoghi fatti illeciti e il pericolo deve derivare da elementi fondati e specifici.

L'esigenza cautelare deve emergere dall'esame di due elementi, uno oggettivo relativo alle specifiche modalità del fatto e l'altro di natura soggettiva attinente alla personalità dell'ente.

Nel primo criterio oggettivo il giudice è chiamato a valutare la gravità dell'illecito considerando il numero delle violazioni commesse nonché gli elementi indicati dall'art. 13 del decreto 231, tra cui il profitto di rilevante entità e le gravi carenze organizzative, mentre nel secondo criterio soggettivo va considerata la personalità dell'ente attraverso una valutazione della sua organizzazione, la politica d'impresa attuata negli anni e gli eventuali illeciti commessi in precedenza.

L'ente che non ha attuato modelli organizzativi idonei a prevenire i reati è un soggetto pericoloso nell'ottica cautelare.

I giudici hanno rilevato che l'accentramento dei poteri nell'amministratore unico costituisce il rischio concreto di reiterazione dei reati in considerazione delle iniziative imprenditoriali di costui che aveva in una sorta di libro paga politici e pubblici ufficiali che gli consentivano di avere accesso ad informazioni riservate e ricevere favori e ciò gli permetteva di ottenere l'aggiudicazione illecita di appalti e commesse pubbliche.

La società aveva poi provveduto a nominare un institore al posto dell'Amministratore unico allo scopo di far cessare le esigenze cautelari e la difesa contestava l'ordinanza impugnata anche su questo assunto. I giudici hanno però rilevato che l'esclusione del periculum richiesto dall'art. 45 con l'estromissione o la sostituzione degli amministratori coinvolti, la cd. disqualification, deve evidenziare il sintomo che l'ente inizi a muoversi verso un diverso tipo di organizzazione con l'obiettivo di evitare il rischio del reato.

Nel caso particolare la sostituzione era più apparente che reale ponendo in rilievo come l'institore, ovvero ex art. 2203 C.C. e ss. il preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale i cui poteri sono indicati nella procura rilasciata dal proponente, pur essendo dotato di autonomia operativa è subordinato gerarchicamente



[eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy](#)

Marini Paolo

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione eBook

€ 14,90 +IVA

alle determinazioni dell'imprenditore potendo essere sempre revocato e dunque con l'istitutore non può dirsi che l'amministratore unico fosse stato realmente estromesso dalla gestione della società anche perché costui rimaneva ancora amministratore e gestiva il 50% delle quote della società.

I giudici della VI sezione hanno esaminato ed accolto due motivi di ricorso della società relativi alla nomina del commissario che avrebbe dovuto essere limitata al solo settore interessato dagli illeciti e la violazione dell'art. 15 per la mancata indicazione dei poteri del commissario.

La Suprema Corte ha ribadito che l'art. 15 prevede una sorta di espropriazione temporanea dei poteri direttivi e gestionali dell'ente che vengono assunti dal commissario nominato dal giudice al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività e dunque tutelare l'occupazione.

La nomina vera e propria del commissario avviene solo in sede di esecuzione, art. 79 decreto 231, quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ed è previsto che il commissario riferisca sull'andamento della gestione al giudice dell'esecuzione e al PM concludendo con una relazione finale il suo incarico.

La sostituzione della sanzione si giustifica solo se l'attività avviene secondo legalità organizzativa che non favorisca il ripetersi degli illeciti e ciò comporta nell'ambito dei compiti indicati dal giudice che il commissario adotti e attui modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello che si è verificato.

La difesa aveva chiesto la limitazione dell'attività commissariale alle commesse relative agli appalti pubblici gestiti dall'impresa e secondo i giudici la circostanza che la società svolga solo attività edilizia non è ragione sufficiente per negare la possibilità di limitare ad un settore di attività dell'ente la misura sostitutiva della nomina del commissario.

Dunque è possibile un intervento meno pesante del commissariamento dell'intera attività della società circoscrivendolo al fronte aziendale più coinvolto dal rischio del reato.

La seconda decisione, **Cassazione, sez. II penale, n. 28699 del 21.7.2010**, è relativa ad un procedimento che ha visto coinvolta una struttura ospedaliera specializzata che operava in forma di società per azioni partecipata al 49% da capitale privato e al 51% da capitale pubblico.

Il reato contestato era la truffa e il GIP del tribunale di Belluno aveva disposto il sequestro preventivo di oltre due milioni di euro sul bilancio di due S.p.A, la struttura ospedaliera ed una sua partecipante.

La sezione riesame del Tribunale di Belluno aveva annullato la misura cautelare sul presupposto dell'inapplicabilità del decreto 231 all'istituto in quanto ente pubblico ed il P.M. aveva presentato ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso ricordando che **sono esonerati dall'applicazione del decreto 231 solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici per cui l'art. 1 va interpretato nel senso che la natura pubblicistica dell'ente non è da sola sufficiente per l'esonero dalla responsabilità ex decreto 231 dovendo aggiungersi la condizione che l'ente non svolga attività economica.**

Nel caso in questione vi era l'attività economica svolta dall'istituto che riveste forma di società per azioni costituita quindi al fine di dividerne gli utili.

La difesa dell'istituto sosteneva l'inapplicabilità della disciplina del decreto 231 in quanto la società era, a suo dire, qualificabile non solo come ente pubblico ma anche come ente, struttura ospedaliera specializzata, chiamato a svolgere funzioni di carattere costituzionale in relazione alla tutela della salute.

La Suprema Corte respingeva questo assunto argomentando che la ratio dell'esenzione di cui all'art. 1 del decreto è preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni pecuniarie causerebbero la sospensione di funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali il che non si configura per l'attività di impresa e comunque non si può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una S.p.A. che è sempre quella di realizzare un utile economico.

Il ricorso del P.M. è stato accolto e annullato il provvedimento del tribunale del riesame con il rinvio al tribunale di Belluno.

Infine la recentissima decisione della **Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 5 ottobre 2010-22 gennaio 2011 n. 2251.**

In materia di **costituzione di parte civile** la giurisprudenza si è era inizialmente pronunciata nella maggior parte dei casi per l'inammissibilità ma a partire dal 2008 si sono succedute alcune decisioni favorevoli dei G.I.P di Milano e di Napoli, ora una recente sentenza della Cassazione ha fatto chiarezza in materia nel senso dell'inammissibilità.

La sentenza è stata pubblicata nell'ambito di un procedimento in cui risultavano imputate varie persone e società per reati di associazione a delinquere, corruzione, appropriazione indebita, oltre che per illeciti amministrativi ex decreto 231 dove il GUP di Milano aveva applicato una sentenza di patteggiamento condannando tra l'altro una società oltre alla pena pecuniaria, divieto di pubblicizzare beni e servizi per un anno e confisca di somme di denaro anche al pagamento delle spese ed onorari in favore delle parti civili costituite, in questo caso alcune S.p.A. tra cui l'E.N.I.

La società condannata ricorreva in Cassazione chiedendo tra l'altro l'annullamento della sentenza nella parte in cui aveva pronunciato la condanna alle spese in favore delle parti civili costituite.

I giudici della VI sezione sono partiti dalla constatazione che manca ogni riferimento espresso alla parte civile nel testo del decreto 231 e ciò costituisce una scelta del legislatore che ha voluto operare una deroga alla regolamentazione del C.P.P. ma, oltre a questo il decreto contiene alcuni elementi specifici che confermano la volontà di escludere la parte civile dal processo.

Vi è l'art. 27 che nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell'ente la limita all'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria senza fare riferimento alle obbligazioni civili ma soprattutto l'art. 54 relativo alla regolamentazione del sequestro conservativo.

Nel codice di procedura penale l'art. 316 prevede questa misura cautelare reale sia a tutela del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta dall'erario sia delle obbligazioni civili derivanti dal reato attribuendo alla parte civile la possibilità di richiedere il sequestro.

Viceversa il decreto 231 all'art. 54 limita il sequestro conservativo al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria, spese del procedimento e somme dovute all'erario ed il sequestro può essere richiesto solo dal P.M.

L'ampliamento della competenza del giudice penale ad occuparsi anche dell'azione civile avrebbe richiesto una esplicita previsione di legge e a questo proposito i giudici rilevano come l'art. 111 della Costituzione pretende il rispetto del principio di stretta legalità quale criterio direttivo di tutta la disciplina del processo penale e dunque non sarebbe possibile ricorrere ad un'interpretazione analogica dell'art. 185 codice penale e dell'art. 74 codice procedura penale.

Agli imprenditori non posso che ribadire l'importanza di affidarsi ad esperti, avvocati e altri professionisti, per adottare ex novo o verificare l'idoneità dei modelli organizzativi già in essere secondo le prescrizioni del decreto tenendo in debito conto gli interventi della magistratura penale.

Luigi De Valeri, Avvocato in Roma

studiolegaledevaleri@gmail.com

<http://studiolegaledevaleri.blogspot.com>

Lecture: **28577** | Commenti: **11** |



Tweet



Mi piace 9



Share



E-mail



PDF



RSS

11 Commenti a “Dieci anni di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, la giurisprudenza più recente in materia”



1. **Andrea Asnaghi** scrive:

Scritto il 24-3-2011 alle ore 20:42

Dall'avvento del 231/01 vi è una domanda che mi pongo (e che ho posto altre volte anche in questi lidi, senza ottenere una risposta che mi abbia soddisfatto): mi sembra che la legge, nel parlare di "personalità giuridiche", non faccia alcuna distinzione sulla reale complessità dell'azienda e dell'organizzazione.

In tal senso, per il concetto di persona giuridica mi sembra si faccia riferimento all'art. 12 e per le società agli artt. 2331 e 2475 del c.c.. Tuttavia, nell'evoluzione normativa dal 1942, il capitale sociale di 10.000 euro rappresenta oggi un limite di enorme accessibilità: non è infrequente pertanto trovare srl che gestiscono (a mo' di microimpresa) una pizzeria o un piccolo laboratorio (sulla fine del secolo scorso, la stessa copertura previdenziale dei soci di società si è adeguata a questo trend).

Mi chiedo se il d.lgs. 231/01 ed in particolare la costruzione di un modello organizzativo (atto a prevenire le violazioni che di volta in volta sono state annesse sotto questo ombrello di garanzia) abbia senso per queste micro-imprese, di cui è evidente la diretta partecipazione personale dell'imprenditore, a mo' dell'art. 2082.

spero di essermi sufficientemente spiegato. grazie.



2. ***giuseppe da viterbo*** scrive:

Scritto il 31-3-2011 alle ore 00:03

Ho letto con piacere il suo post, egregio avvocato de Valeri, perchè sono amministratore unico di una azienda della provincia di Rieti che si è dotata tre anni fa del modello organizzativo.

Dal contesto delle sentenze da lei citate capisco che non sarebbe male vederci per esaminare il nostro modello che ho capito debba essere sempre aggiornato alle circostanze concrete della nostra attività imprenditoriale.

A presto sentirci in quel di Roma.



3. ***giuseppe da viterbo*** scrive:

Scritto il 31-3-2011 alle ore 00:05

Non sembri strano il fatto che sono di origine viterbese ma la mia società abbia sede nella provincia reatina.

Sempre del Lazio si sta parlando.

Buon lavoro a tutti coloro che rischiano in prima persona come imprenditori.

4.  **Lucrezia Baldassarra scrive:**

Scritto il 4-4-2011 alle ore 20:33

Egregi Signori,

vorrei rispondere al quesito posto dal sig. Asnaghi. In base alla mia esperienza di Consulente del Lavoro, suggerirei in primis alle micro-imprese costituite in forma di società, nelle quali c'è la partecipazione diretta dell'imprenditore, l'applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 per garantire il corretto adempimento degli obblighi giuridici relativi alla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e quindi beneficiare della cd. esimente (responsabilità penale per enti pubblici e privati). Solo in un secondo momento affronterei l'onere (anche in termini economici) di implementare un modello "integrato" di organizzazione e di gestione allargando la previsione ad altri reati es: quelli previsti dal D.Lgs. 231/01, o reati ambientali, di sicurezza delle informazioni ecc...

Con questa soluzione si andrebbe a rimarcare la distinzione esistente tra reati colposi e quelli di natura dolosa che richiedono un diverso approccio progettuale alla realizzazione dei Modelli. Non dimentichiamo inoltre, che il Sistema Sanzionatorio insieme al Codice disciplinare non è un'invenzione "moderna", ma trova le sue radici nello Statuto dei Lavoratori del 1970, e che correntemente si applica anche nelle micro e piccole realtà aziendali.

Si tratta in definitiva, cambiare solo il modus operandi e mettere tutto per iscritto.

Mi auguro che questo contributo, derivante dalla vicinanza quotidiana con tali realtà, abbia fugato il dubbio amletico del Dott. Asnaghi.

Buon lavoro a tutti. Lucrezia Baldassarra

5.  **matteo morichi scrive:**

Scritto il 15-4-2011 alle ore 17:42

Gentili Signori

il quesito del Sig. Asnaghi è molto interessante e centra perfettamente il problema. Quale avvocato che si occupa da diversi anni di compliance e di Modelli Organizzativi ex decreto legislativo n. 231/01

sottolineo che la scelta del legislatore è tanto chiara nel tessuto normativo quanto discutibile negli effetti pratici. In sintesi il Legislatore si è disinteressato delle dimensioni dell'ente giuridico (l'esonero essendo previsto soltanto per le ditte individuali, unico essendo il centro di responsabilità) per prevedere un'applicazione generalizzata della normativa con le ovvie esenzioni soggettive dell'art. 1, 3° co. Ha senso per le micro-imprese agli effetti pratici? Credo di no (perchè assomigliano troppo alle ditte individuali dal punto di vista organizzativo) ma la mia opinione non conta. Quello che vorrei aggiungere è piuttosto l'opportunità, per il moderno imprenditore -anche 'piccolo'- di raccogliere, attraverso l'adozione del Modello, la sfida della legalità, della trasparenza, dell'eticità delle condotte aziendali verificando, in modo approfondito e sistematico, i sistemi di controllo esistenti e procedere con i miglioramenti/adequamenti suggeriti dal consulente. Tale cambiamento di mentalità può e deve passare anche attraverso un sistema premiante, non limitato all'esonero da responsabilità penale dell'impresa. Colgo l'occasione per dissentire dall'opinione -che pure rispetto- della dott.ssa Baldassarra: pur corretto nella premessa, infatti, il ragionamento non mi convince del tutto perchè finisce con lo svilire gli enormi vantaggi del Modello (dalla possibilità di partecipare a commesse pubbliche -alcune legislazioni regionali individuano nel Modello un requisito di ammissibilità per le gare di forniture-, a quella di ottenere finanziamenti pubblici, ecc.), le cui componenti eccedono quelle dell'art. 30 T.U. n. 81/08. Quest'ultimo, che racchiude i programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a mio modesto parere, non deve essere interpretato e vissuto come se fosse in contrapposizione rispetto al Decreto n. 231/01, quanto piuttosto alla stregua di un differente livello di tutela limitato, appunto, ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Se la Società poi -pur essendosi adeguata alle prescrizioni dell'art. 30- non previene i rischi-reato con l'adozione del Modello, allora risulterà impossibile beneficiare dell'esimente: è un rischio da correre alla stregua della giurisprudenza sempre meno indulgente richiamata dal collega Luigi? Penso di no.

Auguro buon lavoro a tutti

Matteo Morichi

6.  **marcello scrive:**

Scritto il 14-5-2011 alle ore 16:20

Leggo l'articolo dell'Avv. De Valeri che trovo molto interessante visto che parla di giudici e ciò che essi decidono nel particolare.

Sono un imprenditore e per la mia società ho già consultato il nostro commercialista per la 231 il quale poco o nulla ne sapeva e poi mi ha detto di non spendere soldi, basta essere corretti con la legge.

Sono rimasto basito visto quello che scrive l'Avv. De Valeri da tanta sufficienza del commercialista.

Dopo il suo articolo credo proprio mi servirà un suo parere per la mia ditta che lavora in provincia di

Roma.

Grazie e ci sentiremo presto.



7. [Andrea Asnaghi](#) scrive:

Scritto il 21-5-2011 alle ore 09:33

Leggo solo ora i commenti di Morichi e Baldassarra, con in quali – nel massimo rispetto delle opinioni altrui, a vario titolo non concordo in pieno.

Premetto che non è in discussione qui l'adozione de facto di criteri organizzativi e modelli gestionali anche nella piccola (anche micro) impresa.

Quello che mi lascia un po' perplesso è la estrema prodecurizzazione che, a mio avviso, è conseguente alla impostazione del 231/01 e che risulta essere inutilmente appesantita nella piccola impresa (e questo, con le debite proporzioni, vale anch'eper l'art. 30 dell'81/08).

“Mettere tutto per iscritto” – per quanto comprensibile e condivisibile, oggi fa risaltare un atteggiamento della c.d. “impresa di carta” della realizzazione sicurezza sulla carta, della predominanza della procedura sulla prassi, della certificazione sulla qualità effettiva.

E se a certe dimensioni la procedurizzazione è necessaria ed indispensabile, lo è meno in realtà semplici.

La burocrazia ha un costo (le risorse non essendo illimitate questo costo sottrae spazio al altri interventi più utili sul campo) e genera una cultura (quasi mai positiva).

Vogliamo parlare, per uscire dal campo specifico, degli uffici qualità di certe aziende, pieni di persone che “non sanno quello che fanno”, ma sanno che devono fare alcune cose per soddisfare il moloch-certificatore (la nuova religione della burocrazia prevede sacrifici, forse anche umani ... abbiamo sostituito la benevolenza degli dei con la certificazione e l'esimente ?).

Esco dall'ironia.

Mi pare che lo scopo del 231 e della legislazione europea che vi sta alle spalle si possa riassumere in – colpire direttamente l'impresa come ente a parte (spersonalizzato nelle medio-grandi realtà) a prescindere da responsabilità individuali;

– stimolare l'organizzaione e la vigilanza concrete senza nascondersi dietro il facile gioco delle deleghe.

E' obbiettivo che tutto questo con la piccola azienda (personalità giuridica si o no) non c'entra nulla.

Da ultimo, ed anche se mi stupisce la sentenza, come non ricordare qui Cass. penale 15657 del 20 aprile 2011 che estende la resp. amministrativa ai sensi del 231 anche ad una impresa individuale ?

Forse i confini della norma non sono così chiari, così come forse affermare (lo fa la sentenza in oggetto)

che “molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa” per giustificare la decisione, vuol dire che si punta il dito non sulla forma della legge ma sulla logica della stessa.

E se ciò vale, allora la norma è applicata illogicamente verso le aziende formalmente personalità giuridiche ma semplici.

Preciso per non essere frainteso: non si tratta di far fare “meno”, si tratta di far fare meglio cioè con interventi più mirati e ad hoc sulla realtà imprenditoriale con cui ci si confronta.

8.  **sandra scrive:**

Scritto il 6-4-2012 alle ore 17:25

Salve!

Il mio non è un commento ma una domanda.

Dato che sto facendo la tesi di laurea magistrale sul nesso di causalità che intercorre tra la persona autore del reato e la persona giuridica per la quale agisce, come criterio soggettivo di imputazione del reato all'ente, volevo chiedervi se avete qualche informazione al riguardo che mi può essere utile. Vi ringrazio per la collaborazione!!

9.  **lucia scrive:**

Scritto il 27-4-2012 alle ore 00:50

mi permetto di chiedere: è possibile applicare il d.lgs. 231/2001 anche ai partiti. in fondo sono associazioni che come persone giuridiche anche non riconosciute rientrano fra i soggetti (enti) ivi indicati. quindi mi chiedo: perchè i PM non contestano anche a questi soggetti i reati di concussione, corruzione, truffa ai danni dello stato ecc.ex 231/2001? considerato che le sanzioni pecuniarie tornano allo stato, sarebbe un bel guadagno per tutti i cittadini.

10.  **Maria Vittoria scrive:**

Scritto il 1-7-2012 alle ore 16:37

ringrazio chi vorrà rispondere al mio quesito. Nel 2009 ho acquistato una casa e il mio atto è firmato da una persona che si qualifica Institore della società (impresa). Alla visura camerale la società risulta essere un snc. con due soci amministrato e un procuratore speciale con ampi poteri che si firma appunto come institore. Ora per problemi costruttivi ho intrapreso una causa di merito denunciando l'impresa i soci, l'institore e il direttore dei lavori e progettista. L'avvocato dell'impresa sostiene la non responsabilità dell'instintore perchè non socio, nonostante abbia sempre rappresentato la società è firmato tutti gli atti. Vorrei chiedere in base al D. legislativo 231/2001 può considerarsi responsabile al pari della società?

Maria V.

11.  **linda scrive:**

Scritto il 23-10-2013 alle ore 11:48

Salve, sono una ragazza laureanda in economia.

Anche se l'articolo è di due anni fa, spero che qualcuno risponda al mio quesito...per il quale ho già trovato alcune risposte qui.

Quali sono i problemi dal punto di vista pratico non giuridico, sia per le grandi che pmi, nell'attuare il d.lgs 231?

grazie

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:



CEDAM

